

Deliberazione della Giunta Regionale 15 dicembre 2025, n. 44-2030

Vendite occasionali su area pubblica - Mercatini organizzati nell'ambito di progetti finalizzati al contrasto alla povertà e all'esclusione sociale. Approvazione dello schema di Convenzione tra la Regione Piemonte e la Città di Torino in attuazione dell'articolo 11 bis, comma 2 bis della L.R. n. 28/1999.



Seduta N° 130

Adunanza 15 DICEMBRE 2025

Il giorno 15 del mese di dicembre duemilaventicinque alle ore 10:35 si è svolta la seduta della Giunta regionale in via ordinaria, in modalità mista, ai sensi della D.G.R. n. 1-8208 del 26 febbraio 2024 con l'intervento di Alberto Cirio Presidente, Elena Chiorino Vice Presidente e degli Assessori Paolo Bongioanni, Enrico Bussalino, Marina Chiarelli, Marco Gabusi, Marco Gallo, Matteo Marnati, Maurizio Raffaello Marrone, Federico Riboldi, Andrea Tronzano, Gian Luca Vignale con l'assistenza di Paola D'Amato nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

DGR 44-2030/2025/XII

OGGETTO:

Vendite occasionali su area pubblica - Mercatini organizzati nell'ambito di progetti finalizzati al contrasto alla povertà e all'esclusione sociale. Approvazione dello schema di Convenzione tra la Regione Piemonte e la Città di Torino in attuazione dell'articolo 11 bis, comma 2 bis della L.R. n. 28/1999.

A relazione di: Bongioanni, Marrone

Premesso che:

- la legge regionale 4 aprile 2024, n. 10 "*Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2024*" ha apportato alcune modifiche al Capo V bis "*Vendite occasionali su area pubblica*" della legge regionale 12 novembre 1999, n. 28 recante "*Disciplina e sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte (In attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114)*", riconducendo la vendita svolta nell'ambito di progetti finalizzati al contrasto alla povertà e all'esclusione sociale nell'alveo della normativa in materia di vendite occasionali su area pubblica, al fine di uniformare la normativa regionale e di consentire un'applicazione omogenea tra categorie di operatori che svolgono la medesima attività, nel rispetto dei principi di parità di trattamento e di uguaglianza;

- la legge regionale 8 luglio 2025, n. 9 "*Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2025*" ha apportato ulteriori modifiche al Capo V bis della l.r. n. 28/1999 attinenti ad aspetti più puntuali e di dettaglio in merito ai mercatini organizzati nell'ambito di progetti finalizzati al contrasto alla povertà e all'esclusione sociale.

Rilevato che:

- in particolare, con l'articolo 86 della l.r. 9/2025 sono stati introdotti i commi 2 bis, 2 ter e 2 quater all'articolo 11 bis della l.r. n. 28/1999, prevedendo, con riferimento alla vendita svolta nell'ambito di progetti finalizzati al contrasto alla povertà e all'esclusione sociale, un tetto massimo di dodici giornate annue per la realizzazione di tali tipologie di manifestazioni;

- è stato, altresì, indicato un periodo transitorio, per il passaggio al nuovo regime, individuando come data di decorrenza per il conteggio delle dodici giornate nell'anno 2025, la data del 31 agosto 2025;

- l'art. 11 bis, comma 2 bis della legge regionale sopra citata prevede la possibilità per ciascun Comune di autorizzare un numero massimo di dodici giornate all'anno di mercatini organizzati nell'ambito di progetti finalizzati al contrasto alla povertà e all'esclusione sociale, salvo diversa apposita convenzione con la Regione, approvata con deliberazione della Giunta regionale, previo parere vincolante della commissione consiliare competente.

Richiamati in particolare:

- la nota della Città di Torino del 23/07/2025 trasmessa all'Assessore regionale al Commercio, Agricoltura e cibo, Parchi, Caccia e pesca, Peste suina, Turismo, Sport e post-olimpico, con la quale è stata richiesta da parte dell'amministrazione comunale la stipula di una Convenzione tra la Città medesima e la Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 11 bis, comma 2 bis della l.r. n. 28/1999, avente ad oggetto il Mercato di Libero Scambio e finalizzata a consentire *“la migliore gestione del fenomeno che non si ritiene possa essere gestito adeguatamente restando all'interno del numero massimo di dodici giornate all'anno”*;

- la risposta dell'Assessore regionale al “Commercio, Agricoltura e cibo, Parchi, Caccia e pesca, Peste suina, Turismo, Sport e post-olimpico” del 18/09/2025 con cui si evidenziava che la norma regionale in questione, pur rientrando all'interno di una legge relativa al commercio, è espressamente dedicata a politiche di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale e che pertanto si è convenuta l'opportunità di demandare all'Assessore regionale alle “Politiche sociali e dell'integrazione socio-sanitaria, Emigrazione e cooperazione decentrata e internazionale, Usura e beni confiscati, Politiche della casa, delle famiglie e dei bambini” l'interlocuzione richiesta dalla Città di Torino ai fini del convenzionamento di cui all'art. 11 bis, comma 2 bis della l.r. n. 28/1999;

- la nota della Città di Torino del 19/09/2025 recante la richiesta all'Assessore regionale alle “Politiche sociali e dell'integrazione socio-sanitaria, Emigrazione e cooperazione decentrata e internazionale, Usura e beni confiscati, Politiche della casa, delle famiglie e dei bambini” di un incontro finalizzato all'avvio delle interlocuzioni necessarie al perfezionamento della suddetta Convenzione;

- la comunicazione trasmessa dall'Assessore regionale alle “Politiche sociali e dell'integrazione socio-sanitaria, Emigrazione e cooperazione decentrata e internazionale, Usura e beni confiscati, Politiche della casa, delle famiglie e dei bambini” in data 1/10/2025 alla Città di Torino con la quale si confermava la disponibilità della Regione all'incontro e si indicava a tale fine la data del 22/10/2025;

- la nota inviata alla Città di Torino dal Settore regionale “Commercio e Terziario - Tutela dei Consumatori” con nota prot. n. 15953 del 21/10/2025 con la quale veniva richiesto di indicare quante giornate del mercato organizzato nell'ambito di progetti finalizzati al contrasto alla povertà e all'esclusione sociale, c.d. Barattolo, fossero state organizzate dalla data del 31 agosto 2025;

- l'incontro svoltosi il 22/10/2025 alla presenza dell'Assessore regionale alle "Politiche sociali e dell'integrazione socio-sanitaria, Emigrazione e cooperazione decentrata e internazionale, Usura e beni confiscati, Politiche della casa, delle famiglie e dei bambini" e dell'Assessora Comunale alla "Transizione Ecologica e Digitale Innovazione, Mobilità e Trasporti";

- la nota della Città di Torino, acquisita agli atti del Settore regionale "Commercio e Terziario - Tutela dei Consumatori" con prot. n. 16373 del 24/10/2025, con la quale la Città medesima comunicava di aver effettuato a partire dalla data del 31 agosto 2025 quattordici giornate del mercato c.d. Barattolo sito in via Carcano.

Dato atto che, a seguito di successiva richiesta inviata a tutti i Comuni piemontesi dal Settore regionale predetto con nota prot. n. 17972 del 06/11/2025, è pervenuto riscontro solo dalla Città di Torino la quale, con nota ns. prot. n. 19294 del 18/11/2025, comunicava che a partire dalla data del 31 agosto e sino al 18/11/2025 si erano svolte venti giornate del mercato c.d. Barattolo sito in via Carcano.

Preso atto che con nota acquisita agli atti del Settore regionale "Commercio e Terziario - Tutela dei Consumatori" con prot. n. 21577 del 15/12/2025, la Città di Torino ha richiesto la stipula, in sanatoria, di una Convenzione per il periodo decorrente dal 31/08/2025 al 31/12/2026, tra la Città medesima e la Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 11 bis, comma 2 bis della l.r. n. 28/1999, per lo svolgimento del mercatino denominato "Mercato di libero scambio" organizzato nell'ambito di progetti finalizzati al contrasto alla povertà e all'esclusione sociale.

Dato atto che sulla base degli incontri sopra richiamati e dell'istanza presentata dalla Città di Torino, è stata effettuata una valutazione tecnico istruttoria da cui è emersa la volontà della Città medesima di sottoscrivere la Convenzione prevista dall'art. 11 bis, comma 2 bis della l.r. n. 28/1999, sin dall'entrata in vigore della l.r. n. 9/2025.

Rilevato conseguentemente che l'istanza presentata dalla Città di Torino, ai fini della stipula, in sanatoria, della Convenzione di cui all'art. 11 bis, comma 2 bis della l.r. n. 28/1999, sia da ritenersi accoglibile, anche in virtù della fase di prima applicazione delle nuove disposizioni legislative in cui verrebbe a inquadarsi la sottoscrizione della suddetta Convenzione.

Ritenuto pertanto opportuno addivenire alla sottoscrizione della Convenzione suddetta tra la Regione Piemonte e la Città di Torino, individuando nell'Assessore regionale al "*Commercio, Agricoltura e cibo, Parchi, Caccia e pesca, Peste suina, Turismo, Sport e post-olimpico*" Paolo Bongioanni il soggetto incaricato alla sottoscrizione della medesima, controfirmata dall'assessore "*Politiche sociali e dell'integrazione socio-sanitaria, Emigrazione e cooperazione decentrata e internazionale, Usura e beni confiscati, Politiche della casa, delle famiglie e dei bambini*" Maurizio Marrone.

Ritenuto altresì opportuno di demandare alla Direzione regionale Cultura, Turismo, Sport e Commercio, Settore "Commercio e Terziario - Tutela dei Consumatori", l'adozione di eventuali atti e provvedimenti volti all'attuazione della presente deliberazione.

Acquisito in data 15 dicembre 2025 il parere positivo vincolante della commissione consiliare regionale competente, reso ai sensi dell'articolo 11 bis, comma 2 bis della legge regionale n. 28/1999.

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114;

vista la legge regionale 12 novembre 1999, n. 28;
vista la legge regionale 4 aprile 2024, n. 10;
vista la legge regionale 8 luglio 2025, n. 9;
vista la D.G.R. n. 12-6830 dell'11 maggio 2018;
vista la D.G.R. n. 11-739 del 31 gennaio 2025 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2025-2027";
visto il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;

Attestato che, ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024, il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto trattasi di disposizioni normative di attuazione.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso e considerato, la Giunta Regionale, a voti unanimi espressi nelle forme di legge,
delibera

1. di approvare lo schema di Convenzione tra la Regione Piemonte e la Città di Torino in attuazione dell'articolo 11 bis, comma 2 bis della l.r. n. 28/1999, avente ad oggetto l'individuazione del mercatino organizzato nell'ambito di progetti finalizzati al contrasto alla povertà e all'esclusione sociale e finalizzata alla quantificazione del relativo numero di giornate di svolgimento, secondo i contenuti dell'Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di autorizzare alla sottoscrizione della medesima l'Assessore regionale al "*Commercio, Agricoltura e cibo, Parchi, Caccia e pesca, Peste suina, Turismo, Sport e post-olimpico*" Paolo Bongioanni, controfirmata dall'Assessore "*Politiche sociali e dell'integrazione socio-sanitaria, Emigrazione e cooperazione decentrata e internazionale, Usura e beni confiscati, Politiche della casa, delle famiglie e dei bambini*" Maurizio Marrone;
3. di demandare alla Direzione regionale Cultura, Turismo, Sport e Commercio, Settore "Commercio e Terziario - Tutela dei Consumatori", l'adozione di eventuali atti e provvedimenti volti all'attuazione della presente deliberazione;
4. che il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come in premessa attestato.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della legge regionale n. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 23 lett. d) del D.Lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione amministrazione trasparente.

Allegato

Allegato A

Schema di Convenzione tra la Regione Piemonte e la Città di Torino in attuazione dell'articolo 11 bis, comma 2 bis della L.R. n. 28/1999.

Premesso che

La legge regionale 4 aprile 2024, n. 10 "*Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2024*" ha apportato alcune modifiche al Capo V bis "*Vendite occasionali su area pubblica*" della legge regionale 12 novembre 1999, n. 28 recante "*Disciplina e sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte (In attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114).*", riconducendo la vendita svolta nell'ambito di progetti finalizzati al contrasto alla povertà e all'esclusione sociale nell'alveo della normativa in materia di vendite occasionali su area pubblica, al fine di uniformare la normativa regionale e di consentire un'applicazione omogenea tra categorie di operatori che svolgono la medesima attività, nel rispetto dei principi di parità di trattamento e di uguaglianza.

Successivamente, la legge regionale 8 luglio 2025, n. 9 "*Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2025*" ha apportato ulteriori modifiche al Capo V bis della l.r. n. 28/1999 attinenti ad aspetti più puntuali e di dettaglio in merito ai mercatini organizzati nell'ambito di progetti finalizzati al contrasto alla povertà e all'esclusione sociale.

In particolare, con l'articolo 86 della l.r. 9/2025 sono stati introdotti i commi 2 bis, 2 ter e 2 quater all'articolo 11 bis della l.r. n. 28/1999, prevedendo, con riferimento alla vendita svolta nell'ambito di progetti finalizzati al contrasto alla povertà e all'esclusione sociale, un tetto massimo di dodici giornate annue per la realizzazione di tali tipologie di manifestazioni.

E' stato altresì indicato un periodo transitorio, per il passaggio al nuovo regime, individuando come data di decorrenza per il conteggio delle dodici giornate nell'anno 2025, la data del 31 agosto 2025.

Considerato che

l'art. 11 bis, comma 2 bis della legge regionale sopra citata prevede la possibilità per ciascun comune di autorizzare un numero massimo di dodici giornate all'anno di mercatini organizzati nell'ambito di progetti finalizzati al contrasto alla povertà e all'esclusione sociale, salvo diversa apposita convenzione con la Regione, approvata con deliberazione della Giunta regionale, previo parere vincolante della commissione consiliare competente.

VISTA

la nota della Città di Torino del 23/07/2025, prot. 6440, con la quale l'ente comunale richiede alla Regione Piemonte, in sanatoria, la stipula della Convenzione, ai sensi dell'art. 11 bis, comma 2 bis della l.r. n. 28/1999 per lo svolgimento del mercatino denominato "Mercato di libero scambio" di via Carcano 14/a in Torino organizzato nell'ambito di progetti finalizzati al contrasto alla povertà e all'esclusione sociale e da ultimo la nota della Città di Torino del 15/12/2025, prot. n. 21577;

ACQUISITO

Il parere positivo vincolante della commissione consiliare regionale competente rilasciato in data 15 dicembre 2025;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO,

si conviene e si sottoscrive

la seguente

CONVENZIONE

TRA

Regione Piemonte con sede legale in Torino, Piazza Piemonte 1 nella persona dell'Assessore regionale al "*Commercio, Agricoltura e cibo, Parchi, Caccia e pesca, Peste suina, Turismo, Sport e post-olimpico*" Paolo Bongioanni

E

Città di Torino con sede legale in _____ rappresentata dal

ART. 1 – PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, in attuazione delle disposizioni contenute all'art. 11 bis, comma 2 bis della Legge regionale 12 novembre 1999, n. 28.

ART. 2 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

La presente Convenzione ha per oggetto:

1. l'individuazione presso il territorio del Comune di Torino del mercatino organizzato nell'ambito di progetti finalizzati al contrasto alla povertà e all'esclusione sociale, rientrante nella tipologia di mercati aventi quale specializzazione il collezionismo, l'usato, l'antiquariato e l'oggettistica varia di cui al comma 1, art. 11 bis della l.r. n. 28/1999;
2. la quantificazione del numero di giornate, oltre le dodici previste al comma 2 bis, art. 11 bis della l.r. n. 28/1999, nelle quali è consentito lo svolgimento del mercatino organizzato nell'ambito di progetti finalizzati al contrasto alla povertà e all'esclusione sociale.

ART. 3 – CONTENUTO DELLA CONVENZIONE

Il mercatino organizzato nell'ambito di progetti finalizzati al contrasto alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 11 bis della legge regionale n. 28/1999, individuato dalla Città di Torino e oggetto della presente Convenzione è mercatino denominato "Mercato di libero scambio" di via Carcano 14/a in Torino.

Il mercatino ha lo scopo di consentire un'opportunità concreta di sostegno a persone in condizioni di fragilità economica, che deve essere verificata dai servizi sociali competenti circa le relative situazioni reddituali.

I venditori non ancora in possesso di tale verifica sono tenuti a conseguirla entro il termine di cui all'art. 6 della Convenzione.

A tale mercatino si applicano le disposizioni contenute al Capo V bis della l.r. n. 28/1999 e nella relativa normativa regionale di attuazione.

Il numero di giornate nelle quali è consentito al Comune autorizzare lo svolgimento del mercatino denominato "Mercato di libero scambio" è pari a quaranta all'anno per la durata della presente Convenzione.

ART. 4 – DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente Convenzione ha durata a decorrere dalla data del 31 agosto 2025 sino al 31 dicembre 2026 e può essere prorogata previo accordo formale delle parti coinvolte.

ART. 5 – OBBLIGHI DELLA CONVENZIONE

I soggetti che stipulano la presente Convenzione hanno l'obbligo di rispettarla in ogni sua parte e non possono compiere validamente atti successivi che violino ed ostacolino la Convenzione o che contrastino con essa. I soggetti che stipulano la presente Convenzione sono tenuti a compiere gli atti applicativi e attuativi della Convenzione stessa, stante l'efficacia contrattuale della medesima.

ART. 6 – GESTIONE, VIGILANZA E CONTROLLO

Permangono direttamente in capo al Comune le funzioni relative a:

- a) l'attività di censimento dei venditori e inventario della merce in vendita per la puntuale verifica del rispetto delle norme contenute nella relativa legge regionale e nel relativo regolamento comunale, fatto espresso divieto di affidamento di tali funzioni a soggetti terzi;
- b) controllo sull'attività svolta dai soggetti affidatari incaricati della gestione del/i mercatino/i;
- c) vigilanza e controllo sulle attività svolte nell'ambito del mercatino, con particolare riferimento alla garanzia della sicurezza e tutela dell'ordine pubblico, nonché alle fasi di accertamento delle violazioni e irrogazione delle sanzioni.

E' fatto salvo ogni controllo di competenza, durante lo svolgimento del mercatino, da parte degli organi istituzionalmente preposti e delle forze dell'ordine, con particolare riferimento alla Guardia di Finanza, con il coordinamento della Prefettura su richiesta di entrambe le parti.

Il Comune si impegna a rendere esecutive le modalità di gestione, vigilanza e controllo indicate nel presente articolo entro il giorno 15 giugno 2026.

ART. 7 – MONITORAGGIO

Il Comune relaziona con cadenza quadrimestrale alla Regione Piemonte sulle attività di cui all'art. 6 della presente Convenzione.

ART. 8 – MODIFICHE

I contenuti della presente Convenzione potranno essere modificati mediante la stessa procedura utilizzata per la sua adozione nel caso in cui se ne rilevi l'opportunità in fase di applicazione, anche su impulso della Regione Piemonte.

ART. 9 – SOTTOSCRIZIONE E REGISTRAZIONE IN CASO D'USO

La presente Convenzione, sottoscritta dai rappresentanti delle Amministrazioni interessate, adottata in attuazione dell'articolo 11 bis, comma 2 bis della LR. n. 28/1999, è frutto di confronto tra le Parti ed è soggetta ad imposta di registro e a imposta di bollo solo in caso d'uso. Tali adempimenti saranno, pertanto, a cura e spese della Parte che ne ha interesse.

Letto, approvato e sottoscritto,

Per la Regione Piemonte

L'Assessore regionale al *“Commercio, Agricoltura e cibo, Parchi, Caccia e pesca, Peste suina, Turismo, Sport e post-olimpico”*

Paolo Bongioanni

Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

L'Assessore regionale alle *“Politiche sociali e dell'integrazione socio-sanitaria, Emigrazione e cooperazione decentrata e internazionale, Usura e beni confiscati, Politiche della casa, delle famiglie e dei bambini”*

Maurizio Marrone

Controfirmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

Per la Città di Torino

Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82